

GUIDA PER CHI STA IN CARCERE

NON SIA MAI!!! DOVESSE SUCCEDERE... di capitare in carcere...

Noi vi auguriamo di continuarvi ad occupare di carcere stando tranquillamente dalla parte dove si respira un po' più di libertà... se però dovesse succedere... beh, non facciamone un dramma e poi è sempre meglio conoscerlo... 'sto schifo de galera! Se lo conosci, forse ti fa un po' meno male:

Il carcere se lo conosci lo eviti!!! Se lo conosci non ti uccide!!!

ISTITUTI PENITENZIARI (le carceri)

Si distinguono in:

a) Istituti di custodia preventiva: **Case mandamentali** sono istituite nelle piccole città, a disposizione del

Tribunale ordinario, e assicurano la custodia degli imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia. **Case circondariali** istituite nei capoluoghi di circondario, a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Assicurano la custodia degli imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia.

b) Istituti per l'esecuzione della Pena: **Case di reclusione** per coloro che sono stati condannati definitivamente alla pena di reclusione;

c) Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: **Colonie agricole** dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola; **Case di lavoro** dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro, dove si svolgono attività artigianali o industriali; **Case di cura e custodia** dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della "casa di cura e custodia", che comporta un trattamento degli internati caratterizzato dall'uso di tecniche psichiatriche; **Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)**: in precedenza denominati Manicomi criminali, poi Manicomi giudiziari. Vi vengono assegnati gli internati dichiarati seminfermi o infermi totali di mente, sottoposti alla misura di sicurezza del Manicomio giudiziario, a titolo definitivo o provvisorio. Nel 2011 è iniziato un processo di trasformazione degli OPG che, sotto la dicitura del "superamento" di queste strutture,

nasconde un loro restyling più “politically correct” sotto la forma di piccole strutture psichiatriche (con poche decine di internati) distribuite su scala regionale. Inizialmente l’entrata in vigore dei nuovi mini-OPG era prevista per il 2013, poi è stata spostata nel 2014 per l’inadempienza delle Regioni che se ne dovrebbero far carico nell’ambito del loro sistema sanitario (come già previsto e mai attuato dal 1999) e già si prevedono ulteriori deroghe nel tempo, su cui non è escluso che possano entrare in gioco i privati per sopperire alle lentezze della sanità pubblica. La natura manicomiale resta intatta (se non addirittura aumentata rispetto agli attuali OPG) con un maggior peso della componente psichiatrica su quella poliziesca.

Notiamo che sono frequenti le sovrapposizioni tra le diverse tipologie di carcere: per esempio sezioni di casa di reclusione presso le case circondariali (Rebibbia N.C. a Roma, San Vittore a Milano, ecc., sono principalmente case circondariali, ma sono anche case di reclusione)

I DETENUTI e LE DETENUTE

Vengono suddivisi secondo tre diversi circuiti penitenziari:

a) circuito di 1° livello: **Alta Sicurezza**, riservato ai detenuti ritenuti particolarmente pericolosi imputati o

condannati per delitti di mafia, di sequestro di persona, narcotraffico.

b) circuito di 2° livello: **Sicurezza Media**. In questo circuito è contenuta la stragrande maggioranza della popolazione carceraria;

c) circuito di 3° livello: **Custodia Attenuata**, dove vengono destinati detenuti tossicodipendenti, non particolarmente pericolosi, ma piuttosto recuperabili.

d) circuito differenziato per collaboratori di giustizia.

Nell'anno **2000**, con il **DPR** (decreto del Presidente della Repubblica) **n.230 del 30 giugno**, è stato varato il **Nuovo Regolamento Penitenziario**, poi pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000**.

Art. 69 - Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi

integrali. L'estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.

QUESTA FA RIDERE...

Art. 70 - Norme di comportamento

2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il «lei».

... MA TUTTO IL RESTO, PURTROPPO, È SERIO

Queste le nuove informazioni utili a chi sta dentro, ma anche a chi sta fuori e vuole dare una mano a chi sta dentro.

ALL'INGRESSO

Quando vieni portato/a in carcere, sia che provieni dalla libertà, se cioè sei stato/a appena arrestato/a, sia che provieni da un altro carcere per trasferimento, la prima tappa la effettui nelle “celle della matricola”. Qui vieni depositato/a in attesa che l'ufficio matricola del carcere ti “prenda in carico”: in pratica viene compilata una cartella nella quale sono riportati tutti i tuoi dati personali, mestiere che facevi, titolo di studio, impronte digitali e

fotografia (fatta con una Polaroid in quel momento). Quindi devi depositare i soldi che hai, ti sarà data una ricevuta con l'importo, e dopo qualche giorno ti verrà consegnato il "libretto" con l'accredito dei soldi che hai e che puoi spendere nell'acquisto dei generi del "sopravvito" (vedi appresso alla voce SPESA).

Dopo queste operazioni passi alla "perquisizione" (in gergo "perquisa"). Anzitutto devi consegnare gli oggetti preziosi che hai: te ne viene data ricevuta ma devi lasciarli al magazzino. Così come devi lasciare ogni altro oggetto o indumento "non consentito". Ricordati, appena in cella, di farti dare dagli altri detenuti un po' di "domandine" per richiedere gli oggetti che ti hanno trattenuto in magazzino e che ti verranno consegnati dopo essere stati controllati.

Dopo la "perquisa" passi alla visita del medico, ma non è una vera e propria visita medica, anche qui si tratta di riempire una cartella nella quale oltre alle solite generalità ci si mette: peso, altezza, malattie avute in passato, operazioni chirurgiche subite, ecc.

Art. 1

1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure private della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

Art.14

4. *Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere tratti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell'internato.*

Art. 62 - Comunicazione dell'ingresso in istituto

1. *Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.*

2. *La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell'Amministrazione.*

3. *Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.*

Art. 23 - Modalità dell'ingresso in istituto

1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

Art. 25 - Albo degli avvocati

1. Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.

2. È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

FORNITURA

Terminate queste operazioni (il tutto comporta più di due ore a seconda delle carceri) lasci la zona della matricola/magazzino con la "fornitura", ossia la dotazione che ti danno all'ingresso: due lenzuola, una federa, coperta, stoviglie di plastica, un catino di plastica, una brocca di plastica (non sempre), un bicchiere di plastica, un piatto, una gavetta di plastica (non sempre), una saponetta, un rotolo di carta igienica, (una volta al mese ti verranno date carta igienica e posate di plastica).

A questo punto sei un “nuovo giunto”. In questo modo viene definito chi arriva in un carcere.

IN ISOLAMENTO

Con questa fornitura dovresti essere condotto/a “in sezione” ossia in un reparto con gli altri detenuti e immesso in una cella.

Se invece ti portano alle celle di “isolamento” chiedi subito il motivo; se sei stato/a appena arrestato/a, può trattarsi di “isolamento giudiziario” disposto dal giudice, in questo caso devi fare:

- quando il giudice viene ad interrogarti chiedigli di toglierti l'isolamento; - se l'interrogatorio ritarda, fai fare al tuo avvocato istanza per toglierti l'isolamento (se non hai l'avvocato, chiedi alla guardia di far venire lo “scrivano” e fai fare a lui l'istanza -Lo “scrivano” è un detenuto che fa questo lavoro e, in genere, è molto esperto in istanze.

ISOLAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 22

2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso.

7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti

con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.

ALTRI TIPI DI ISOLAMENTO

Può invece trattarsi di isolamento disposto dalla Direzione perché ritiene che hai qualche problema con altri detenuti (in carcere si chiamano “divieti di incontro” quando la direzione decide che due o più detenuti non devono incontrarsi tra loro perché hanno avuto delle liti). Se è questo il motivo chiedi di parlare con il direttore o con l'ispettore (ossia il capo delle guardie e chiarisci la faccenda).

Art. 73

1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

2. L'isolamento (disciplinare) continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in

comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.

3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.

4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.

7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

Psicologo/a - Appena entrato in carcere dovrai fare un colloquio anche con uno psicologo/a. Colloquio che farai al primo momento oppure poco dopo. Questo colloquio viene fatto con particolare attenzione, da parte dello/a psicologo/a nel caso di persona tossicodipendente, negli altri casi è soltanto una chiacchierata generica.

IN CELLA

Se si dovesse prendere alla lettera quanto dice il Nuovo Regolamento del 2000, oltre il 99% delle carceri italiani dovrebbero chiudere. Difatti, così dice:

Art. 6 - Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.

2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti ester-

ni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.

4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.

5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.

Art. 7

1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

Art. 8

3. Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico.

PERQUISIZIONI DELLA CELLA

Art. 74 - Perquisizioni

1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34

della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.

5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore.

COLLOQUI PACCO VIVERI E INDUMENTI

Appena arrivato/a, chiedi in che giorni e in che orari si fanno i colloqui con i familiari. Poi devi andare dallo “scrivano” e riempire un modulo dove ci scrivi nome e cognome e grado di parentela dei familiari con i quali intendi fare i colloqui; per i colloqui telefonici devi indicare anche il n. di telefono e a chi è intestato; non si può telefonare ad un telefono cellulare.

Chiedi anche ai tuoi compagni di detenzione quali generi alimentari possono essere portati dai familiari in quel carcere e la quantità (vi sono differenze tra carcere e carcere), se ci sono limitazioni per il vestiario e per altri oggetti.

Art. 37

1. *I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.*

2. *Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.*

3. *Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.*

4. *Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.*

5. *I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisorii.*

6. *La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva,*

facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.

*8. I detenuti e gli internati usufruiscono di **sei colloqui al mese**. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.*

*9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge **con prole di età inferiore a dieci anni** ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.*

*10. Il colloquio ha la durata massima di **un'ora**. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale*

norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Art. 14 - Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.

COLLOQUI TELEFONICI

Art. 39

1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di

detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.

3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.

5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

7. *L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.*

8. *La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.*

POSTA

Art. 38

1. *I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.*

2. *Al fine di consentire la corrispondenza, l'Amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.*

3. *Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.*

4. *Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.*

5. *La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.*

7. *La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.*

9. *Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.*

10. *Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.*

11. *Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.*

VITTO e SPESA

Art. 11 - Vitto giornaliero

1. *Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.*

2. *Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in*

modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale.

Art. 12 - Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone.

2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in

vendita nello spaccio (sopravvito), che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.

Art. 13 - Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli

1. Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati è maggiore, sono attrezzate più cucine.

2. Il servizio di cucina è svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.

4. È consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.

5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali.

Art. 14 - Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove stru-

mentazioni tecnologiche. È vietato, comunque, il possesso di denaro.

7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

GIORNALI LIBRI RADIO MANGIANASTRI...

I giornali si acquistano alla “spesa”, i libri puoi farteli portare al colloquio. Ma i libri puoi anche prenderli dalla biblioteca del carcere (ogni carcere dovrebbe avere una “biblioteca”, che dovrebbe essere gestita e frequentata dagli stessi detenuti). La radio, se ne hai portata una del tipo consentito, dopo aver fatto la “domandina” per richiederla e dopo i controlli dovrebbero dartela. Altrimenti puoi acquistarla alla “spesa”.

Art. 40 - Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio.

2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.

... E ATTIVITÀ CULTURALI E DI STUDIO e SCUOLA

Art. 21 - Servizio di biblioteca

1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.

5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.

Art. 59 - Attività culturali, ricreative e sportive

1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli isti-

tuti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.

4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

SCUOLA

Informati se nel carcere dove ti trovi ci sono corsi scolastici e di che tipo siano (elementare, media, istituto tecnico); inoltre informati se ci sono “corsi regionali”

Art. 41 - Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo

1. Il Ministero della pubblica istruzione, previa opportuna intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo

3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto.

Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività.

6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.

Art. 42 - Corsi di formazione professionale

1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti.

4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione.

Art. 43 - Corsi di istruzione secondaria superiore

1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni,

sono organizzati, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione.

2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

Art. 44 - Studi universitari

1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi.

2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.

4. I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro apposti locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

Art. 45 - Benefici economici per gli studenti

1. *Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.*

2. *I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1 per le ore di effettiva frequenza ai corsi.*

3. *Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i detenuti ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.*

4. *A conclusione di ciascun anno scolastico agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiata*

condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

E ADESSO UN PO' D'ARIA...

Art. 16

1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.

3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.

4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

LAVORO

Art. 48 - Lavoro esterno (Articolo 21)

1. *L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.*

2. *L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.*

3. *La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.*

4. *Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.*

12. *L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale*

13. *Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale.*

16. *I controlli di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.*

QUALCHE SPAZIO DI LIBERTÀ

PERMESSI PREMIO

La Legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 30-ter tratta i Permessi premio - Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

La concessione dei permessi è ammessa:

- a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
- b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

Si chiamano comunemente "PERMESSI" I permessi premio, introdotti dalla legge 10.10.1986 detta "Legge Gozzini". L'attuale regolamento non porta modifiche rilevanti.

Per ottenere i “permessi premio” il detenuto/a deve fare una “istanza” o domanda (col contributo dello scrivano se ne ha bisogno), il direttore correda questa domanda con il suo parere, avvalendosi delle valutazioni dell’equipe che pratica la cosiddetta “osservazione scientifica” del detenuto/a (educatore, psicologo, personale di custodia e lo stesso direttore). Quindi la prima cosa che devi fare, quando vedi avvicinarsi il periodo di maturazione dei termini per accedere ai “permessi”, chiedi un colloquio con l’educatore o educatrice presente nel reparto dove sei recluso/a: in questo modo inizi quella “osservazione scientifica” o anche detto “trattamento” ossia un’osservazione del tuo comportamento attraverso una serie di colloqui con l’educatore e con lo psicologo. Questo percorso è necessario per accedere ai permessi, ma anche al “lavoro all’esterno” ed alla “semilibertà”. Dopo il parere del Direttore, la tua domanda viene inoltrata al Magistrato di Sorveglianza e, solo dopo la sua firma, il permesso torna al carcere e puoi godertelo.

I permessi vengono concessi per un totale di 45 giorni l’anno, in genere a distanza di un mese e mezzo e ciascun permesso non può superare i 15 giorni di durata. Il primo permesso che ti danno in genere è di pochi giorni e spesso con la misura degli “arresti domiciliari”, ossia vai a casa e ci devi restare fino al giorno in cui devi rien-

trare in carcere. Poi, con i permessi successivi ti verranno concesse delle fasce orarie durante le quali ti potrai muovere nella città; fasce che si amplieranno via via che ottieni altri permessi.

Per i “minori” di anni 18, la durata complessiva dei permessi è di 60 giorni l’anno e ogni permesso non può superare la durata di 20 giorni.

SCHEMA DI DOMANDA:

Al Magistrato di Sorveglianza di _____(città)

Io sottoscritto _____ nato il ___ a ___, detenuto dal _____ attualmente ristretto nella Casa Circondariale (Casa di Reclusione) di _____ in espiazione della condanna a _____(anni, mesi), avendo raggiunto i termini previsti per usufruire dei “permessi premio”, chiede che gli vengano concessi ___ giorni a partire dal _____, da trascorrere presso il domicilio (proprio, oppure: dei propri familiari) sito in Via (Piazza) _____; (va messo il nome del titolare dell’appartamento in cui chiede di recarsi)...

Data e firma

Il Nuovo Regolamento a tal riguardo afferma

Art. 65

1. Il direttore dell’istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l’estratto

della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al Magistrato di Sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

LICENZE

Per i detenuti/e che si trovano già in “semilibertà” i permessi si chiamano “licenze”, e sono più o meno la stessa cosa dei permessi. L'orario di uscita dal domicilio sono fisse: dalle ore 6 di mattina alle 11 di sera. Il totale dei giorni ogni anno sono ugualmente 45, e il massimo di giorni per ciascuna licenza è sempre 15 giorni; non c'è però la distanza di un mese e mezzo tra una e l'altra, si può chiedere una licenza anche una settimana dopo la precedente.

In realtà l'interpretazione originaria delle licenze era quella di aggiungerle ai permessi-premio, cosicché il periodo da trascorrere fuori dal carcere diventava $45+45=90$ giorni; poiché le licenze dovrebbero servire, in piccole dosi, per le necessità della vita quotidiana, mentre i permessi per trascorrere le vacanze. Questa interpretazione fu messa in pratica quando Gozzini e Margara (gli estensori della legge di riforma carceraria del 1986) dirigevano l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze. Poi, qualcuno, impose un'interpretazione più restrittiva.

Art. 102

1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.

3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.

AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

La legge 26 luglio 1975, n. 354 all' Articolo 47, tratta dell' Affidamento in prova al servizio sociale.

Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

O anche se il residuo della pena da scontare è di TRE anni o inferiore.

- L'Articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, afferma:

Affidamento in prova in casi particolari. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati.

Art. 96 - Istanza

1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzio-

ne unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza è presentata al Pubblico Ministero competente per l'esecuzione.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l'istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.

Art. 97 - Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale

1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale.

8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge secondo le modalità precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge.

Art. 98 - Prosecuzione o cessazione, revoca e annulla-

mento dell'affidamento in prova al servizio sociale

1. *Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.*

7. *Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari.*

LA SOCIETÀ ENTRA IN CARCERE

Art. 68 - Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

1. *La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previste dall'articolo 17 della legge.*

3. *Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere*

rispettate nello svolgimento dei compiti.

Art. 117 - Visite agli istituti

1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dello istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.

Art. 120 - Assistenti volontari

1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure private e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.

2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

TRASFERIMENTI (detti "traduzioni")

Art. 83

1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:

a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 86 - Traduzioni di detenute e di internate

1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

DETTENZIONE DOMICILIARE

La legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 47-ter, tratta della Detenzione domiciliare.

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
- b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Art. 100

1. *La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.*

2. *Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.*

3. *Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.*

SEMILIBERTÀ

Art. 101

1. *L'ordinanza di ammissione alla semilibertà (è) immediatamente esecutiva*

2. *Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere*

eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.

3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.

7. *Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge non è disposto piantonamento.*

8. *Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.*

SCONTI DI PENA

La Legge 26 luglio 1975 n.354 all'Articolo 54, tratta della **liberazione anticipata**.

1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Art. 103 - Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.

4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.

SCHEMA DI DOMANDA:

Al Magistrato di Sorveglianza di _____ (città)

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____ detenuto a partire dal _____ attualmente presso la Casa di Reclusione (oppure Circondariale) di _____, chiede la concessione della "liberazione anticipata" ai sensi dell'Art. 54 della Legge 26 Luglio 1975 n.354, per i seguenti semestri di detenzione scontati: _____ (indicare quali)

Data e firma

LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Art. 104

1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata.

2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.

3. Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.

REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 106

1. *Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà.*

2. *Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari.*

3. *La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.*

4. *Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso*

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 81

2. *Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.*

3. *Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.*

4. *Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.*

5. *Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.*

6. *Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.*

7. *La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.*

8. *Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la san-*

zione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.

ISTANZE E RECLAMI

Art. 75

1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro.

3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura «riservata». Se il mittente è privo di fondi, si provvede a cura della direzione.

4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'Amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

SALUTE MALATTIA

Art. 17 - Assistenza sanitaria

1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

2. *Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.*

6. *L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.*

7. *Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.*

8. *Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.*

Art. 18 Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

1. *È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.*

2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.

Art. 108 - Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive

1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.

- Il testo degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del **codice penale**, è il seguente:

“**Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)**. - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) (Omissis);

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del

codice di procedura penale”.

“Art. 147. (Rinvio facoltativo) - L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) (Omissis);

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre”.

PATROCINIO GRATUITO

Con la Legge n.217 del 30.7.1990 è stata istituita la possibilità, per i cittadini non abbienti, di avere un avvocato gratuitamente (a spese dello stato), sia per difendersi in procedimenti che li vedono imputati o anche per costituirsi parte civile, in tutti i gradi del procedimento. L'interessato può presentare istanza per ottenere il patrocinio gratuito in qualunque momento del procedimento, deve corredarla di una dichiarazione da cui risulta il reddito proprio e della famiglia, se ne fa parte.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO
NEL PROCESSO PENALE

TRIBUNALE DI _____

Nel proc. pen. n. ____ R.G.N.R. nei confronti di
_____ **Istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato con dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne del reddito** artt. 74 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
e art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____
residente in _____, codice fiscale n. _____,
(POSIZIONE PROCESSUALE) _____ per i reati di
cui agli artt. _____ non proposto, né sottoposto ad
alcuna misura di prevenzione;

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
nel procedimento in epigrafe, ricorrendone le condizioni
di legge. A tal fine, ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, consapevole della responsabilità
che assume con la presente dichiarazione e delle sanzio-
ni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci e, in specie, dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 per il caso di falsità od omissioni nell'autocertifica-
zione, nelle dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni, il
sottoscritto

dichiara:

a) che la propria famiglia anagrafica è composta, oltre che dall'istante già generalizzato nella premessa del presente atto, dai seguenti familiari conviventi (INDICARE GENERALITÀ E CODICE FISCALE DI CIASCUN FAMILIARE CONVIVENTE):

b) che è nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare nel corso dell'ultimo anno, determinato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, è di euro _____

c) che si impegna a comunicare annualmente, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dell'ultima comunicazione di variazione;

d) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso e nello studio del proprio difensore, Avv. _____, del Foro di _____

(LUOGO E DATA) _____

(FIRMA DEL RICHIEDENTE) _____

DETENUTI STRANIERI

Art. 35 - Detenuti ed internati stranieri

1. *Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.*

2. *Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.*

REGIMI DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE

Articolo 14 bis

“...Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte... [coloro] che con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbano l'ordine degli istituti; che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti...”

Art. 33

1. *Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del*

consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel termine di dieci giorni.

3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.

4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.

5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.

Art. 34 - Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare

1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, è iscritto nel registro

ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare.

2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore.

Art. 41 bis *Regime di sospensione delle regole di trattamento previste dall'Ordinamento Penitenziario. Conosciuto anche come carcere duro. Introdotto nel 1992, per contrastare la criminalità mafiosa, doveva rimanere in vigore fino al 1995. Nel '95, una legge l'ha prorogato, fino al 1999; nel '99 è stato di nuovo prorogato, fino all'anno 2000 e poi reso permanente. Può essere applicato a tutti i condannati per reati inclusi nell'articolo 4 bis, se vi sono motivi di sicurezza che lo richiedano.*

Al Tribunale di Sorveglianza di _____

Oggetto: Reclamo avverso provvedimento di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis O.P.

Il sottoscritto _____ Nato a _____ il _____ attualmente ristretto nella Casa _____, Premesso che con decreto n° _____, in data _____, del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il sottoscritto è stato sottoposto al regime di cui all'art. 41bis O.P., per esigenze

di ordine e di sicurezza pubblica; Che il decreto è stato notificato il ____; Che in particolare nei suoi confronti è stata sospesa l'applicazione delle seguenti regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento Penitenziario _____; Premesso altresì che trattasi di indagato/imputato/condannato con sentenza n° ____ in data ____ del ____ per il reato di _____ commesso il ____; Che attualmente egli si trova detenuto nella Casa ____; Considerato che non è consentita l'adozione di provvedimenti suscettibili di incidere sul grado di libertà del detenuto e non è rinvenibile una specifica competenza del Ministero in ordine alla sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti; Che nel caso di specie il provvedimento ministeriale reclamato non reca una puntuale e specifica motivazione per il detenuto cui è rivolto; Che in esso si prevedono trattamenti contrari al senso di umanità e non si giustifica la deroga al trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena; Ritenuto che competente a decidere il presente reclamo (come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 440 del 23 novembre 1993) è il Tribunale di Sorveglianza;

CHIEDE

che venga dichiarata l'illegittimità del decreto min. n° ____ del ____ sottoposizione al regime di cui all'art. 41bis O.P.;

Nomina quale suo difensore di fiducia l'Avv.

_____, del Foro di _____

Data _____ Firma _____

UNA GIORNATA CARCERATA

... ed ora... una giornata carceraria tipo:

La giornata carceraria comincia molto presto. Verso le sei, le guardie passano a svegliare i lavoranti: quelli della cucina che devono andare a preparare colazione e pranzo; alle sei e trenta questi lavoranti escono dalle celle e il rumore sveglia anche gli altri. Alle 7,30 escono i lavoranti delle lavorazioni esterne, gli scopini e i giardinieri. Alla stessa ora passa "la conta" mattutina. (si ripeterà alle 15,30 e alle 22,30). Dalle 7 alle 8 passa la colazione: latte caldo, caffè molto allungato, in qualche caso passano anche il pane. Alle 8 escono i detenuti che vanno a scuola, e gli altri lavoranti. Alle 8,30 vengono aperte le porte e si può andare all'aria che dura fino alle 10,30 o fino alle 11. Si rientra in cella e verso le 12 passa il pranzo. Alle 13 si va di nuovo all'aria fino alle 15. Alle 15 si rientra in cella e ci si rimane chiusi fino alle 16 perché le guardie devono fare "la conta". Alle 16 riaprono la cella per le attività ricreative e culturali: palestra, biblioteca, sala da ricreazione (ping-pong) se ci sono. Dalle 17,30 alle 18,30

passa la cena. Dalle 18,30 fino alle 20,30 è possibile fare socialità nelle celle di altri compagni di detenzione: in pratica andare a cenare in un'altra cella. Alle 20,30 tutti nelle proprie celle, chiusi. Alle 22,30 passa la "conta notturna". E si ricomincia il giorno dopo nello stesso modo. (con piccole variazioni da carcere a carcere, è ovunque così)

Eccezioni: perquisizione (perquisa) delle celle. In genere avviene molto presto la mattina. I detenuti vengono fatti uscire dalla cella e portati in un ambiente grande, normalmente la sala ricreazione, ovviamente dopo essere stati perquisiti addosso. Finita la perquisa si rientra in cella e si passano le successive ore della mattina ad ordinare la cella messa in subbuglio dalle "garbate maniere" delle guardie. Le perquisizioni sono "ordinarie" se svolte con periodicità: ogni settimana o ogni quindici giorni oppure ogni mese (secondo il livello di tensione che c'è nel carcere). Le perquisizioni "straordinarie" sono fatte ogni tanto: ogni tre mesi in media, ma basta un piccolo problema interno, oppure esterno e può scattare in ogni momento. Queste ultime sono molto più devastanti per la cella e per quei pochi oggetti che tengono compagnia al detenuto/a. Le perquisizioni straordinarie possono essere ordinate dalla direzione oppure "ministeriali" ossia ordinate dal ministero che può usare squa-

drette speciali di guardie che oggi si chiamano GOM (gruppo operativo mobile).

Per cui, se dopo una perquisizione trovi in cella qualcosa di rotto, chiama subito la guardia e fai constatare il danno, poi metti tutto per scritto e invialo al direttore (e copia al magistrato di sorveglianza) per il risarcimento.